



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Indennità di posizione e indennità perequativa

Lo scorso 6 marzo il Dipartimento ha comunicato che con recente parere fornito dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in merito all'applicazione dell'art. 9 c. 1 e 21, del DL n. 78/2010, può ritenersi legittimo il riconoscimento della indennità di posizione, con riferimento a tutte le promozioni avvenute nel periodo 2011-2014.

Di seguito riportiamo la lettera inviata al Capo della Polizia, con la quale chiediamo lo storno delle risorse utilizzate per pagare le suddette con l'assegno perequativo una tantum e il relativo accredito sui fondi per l'anno 2013.

"Con circolare 333-G/Div.1/aagg/65 del 6 marzo 2015, codesto Dipartimento ha comunicato che con recente parere fornito dalla Ragioneria Generale dello Stato in merito all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato precisato che, ai sensi del predetto comma 1, può ritenersi legittimo il riconoscimento della indennità di posizione di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 2 ottobre 1997, n. 334 e della indennità perequativa di cui al D.P.C.M. 3 gennaio 2001, con riferimento a tutte le promozioni avvenute nel periodo 2011-2014.

In esito al parere della Ragioneria Generale, pertanto, il Centro Elettronico è stato incaricato di predisporre le contabilità utili a corrispondere al personale interessato la differenza retributiva tra quanto spettante a titolo di indennità perequativa/indennità di posizione e quanto già percepito a titolo di una tantum nel corso del triennio 2011-2013.

Quest'ultima determinazione appare assai discutibile, considerato che la corresponsione del dovuto per differenza configura, in buona sostanza, una indebita sottrazione delle risorse destinate per gli anni 2011 - 2013 al finanziamento degli assegni una tantum al personale della Polizia di Stato.

Invero, è ben noto come l'articolo 8, comma II-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto in sede di conversione, abbia istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato a finanziare le misure perequative in favore del

FLASH nr. 9 – 2015

- Indennità di posizione e indennità perequativa
- Maternità obbligatoria, congedo di paternità e parentale: novità dal jobs act
- Bologna 21 marzo 2015: La verità illumina la Giustizia
- Differenze tra danno da mobbing e danno da demansionamento
- Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali anno 2014 –rilevazione e segnalazione dati per il successivo pagamento tramite cedolino unico NoiPA
- I vincitori di un concorso in Polizia sono tutti controinteressati formali e sostanziali se viene chiesto l'annullamento
- U-BOT per ordine pubblico
- Valutazione del rischio stress lavoro-correlato nel personale che presta servizio nelle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.
- 160 VFP4 – il corso inizia ad aprile



personale di Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, interessato all'applicazione dell'articolo 9, comma 21, del medesimo decreto-legge.

In rapporto alle risorse disponibili, gli assegni una tantum corrisposti per il triennio 2011 - 2013 hanno coperto solo in parte l'importo degli adeguamenti economici non corrisposti, nel medesimo triennio, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (cosiddetto tetto salariale).

Al riguardo è appena il caso di rammentare che le percentuali di copertura a mezzo degli assegni "una tantum" corrisposti al personale interessato, risultarono pari al 100 per cento per l'anno 2011, al 46 per cento per l'anno 2012 ed al 16,60 per cento per l'anno 2013. Per il 2014, inoltre, non vi è stata alcuna copertura.

Alla luce, pertanto, del riconoscimento, ai dirigenti e funzionari interessati, della indennità di posizione di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 2 ottobre 1997, n. 334 e della indennità perequativa di cui al D.P.C.M. 3 gennaio 2001, con riferimento a tutte le promozioni avvenute nel periodo 2011-2014, si ritiene che, effettuata la quantificazione della spesa relativa all'intera misura degli emolumenti da corrispondere, si provveda a stornare, per differenza, l'ammontare delle somme già corrisposte, a titolo di una tantum nel triennio 2011 - 2013, ai beneficiari dell'indennità perequativa e di posizione. La somma relativa a dette anticipazioni, dovrà riconfluire nel fondo perequativo ex articolo 8, comma II-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per essere destinato all'integrazione di quanto già corrisposto a titolo di una tantum, a tutto il personale interessato, per gli anni 2012 e 2013, a parziale copertura degli emolumenti non percepiti per effetto del "tetto salariale".

Al riguardo, si fa presente che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 27 del 2011, convertito dalla legge n. 74 del 2011, il fondo istituito dall'articolo 8, comma II-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, può essere ulteriormente incrementato e che, conseguentemente, anche l'entità degli assegni una tantum previsti dallo stesso decreto potrebbe essere incrementata, in caso di disponibilità di nuove ed ulteriori risorse.

Attesa la rilevanza della questione, si confida in un sollecito e puntuale riscontro."

La circolare n. 333-G/Div.I/aagg/65 del 06.03.2015 è consultabile sul nostro sito.



Il SIULP ha stipulato un accordo commerciale con la Società Cardelicchio Assicurazioni S.a.s., Agente Procuratore della Società Carige Assicurazioni S.p.A., che prevede uno sconto del **35% sulla Responsabilità Civile Auto** riservato agli iscritti SIULP in servizio e in congedo ed i rispettivi familiari risultanti dallo stato di famiglia in corso di validità.

I preventivi possono essere richiesti all'Agenzia Cardelicchio Assicurazioni attraverso il sito web www.cardelicchioassicurazioni.com dove sono riportati i fascicoli informativi e le condizioni di polizza.

Si ribadisce che la polizza è riservata agli iscritti quindi, nel caso in cui tale stato viene a cessare, le condizioni saranno aggiornate alla prima scadenza annuale successiva, ai premi ed alle condizioni vigenti in quel momento.

L'accordo prevede, inoltre, lo sconto del 30% anche sulle seguenti polizze Rami Elementari:

- Carige 3 per Te - Pol. Infortuni Professionali ed Extra
- Carige in Casa Plus - Polizza della Casa
- Semplicemente in Famiglia - R.C. Capofamiglia + Tutela legale

Maternità obbligatoria, congedo di paternità e parentale: novità dal jobs act

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, ha approvato un decreto legislativo contenente disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a norma dell'articolo 1, commi 8 e 9 della legge n. 183 del 2014.

Di detto provvedimento è attesa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Si tratta di un provvedimento che interviene, prevalentemente, sul testo unico a tutela della maternità (D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001) e reca misure volte a sostenere le cure parentali, a tutelare la maternità delle lavoratrici intervenendo, in alcuni casi, anche in settori che già erano stati oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale e non ancora recepiti in norma.

Il decreto interviene, innanzitutto, sul **congedo obbligatorio di maternità**, al fine di rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato.

In caso di parto prematuro, i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di congedo di maternità post partum anche quando la somma dei due periodi superi il limite complessivo dei 5 mesi;

In caso di ricovero del neonato, si prevede la possibilità di usufruire di una sospensione del congedo di maternità, a fronte di idonea certificazione medica che attesti il buono stato di salute della madre. Entrambe le soluzioni sono dirette a favorire il rapporto madre-figlio senza rinunciare alle tutele della salute della madre.

Anche per i lavoratori e le lavoratrici a progetto, iscritte alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e non iscritte ad altre forme obbligatorie, è stato esteso il principio dell'automaticità delle prestazioni, ossia c'è il diritto all'indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla Gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente.

Le collaboratrici a progetto hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per analoghi motivi sempre per un massimo di tre mesi.

Per quel che concerne poi il **Congedo parentale** (ex astensione facoltativa), il decreto prevede un'estensione massima dell'arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12 anni di età.

Ferme restando le misure già previste per la retribuzione del congedo, dopo i 6 anni e fino ai 12 anni il congedo parentale non è retribuito.

Le novità riguardano anche l'adozione o l'affidamento. In questi casi è possibile fruire del congedo parentale a decorrere dall'ingresso del minore in famiglia.

In materia di congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti.

Sono inoltre state introdotte norme volte a tutelare la genitorialità in caso di adozioni e affidamenti prevedendo estensioni di tutele già previste per i genitori naturali.

Oltre agli interventi di modifica del testo unico a tutela della maternità, il decreto contiene due disposizioni innovative in materia di telelavoro e di donne vittime di violenza di genere.

La normativa sul **telelavoro** prevede benefici per i datori di lavoro privato che vi facciano ricorso per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti. In particolare, per il riconoscimento dei benefici si esclude dal computo dei limiti numerici

previsti dalle leggi e dai contratti i telelavoratori che rientrino nella fattispecie individuata dal decreto.

La seconda norma introduce il **congedo per le donne vittime di violenza di genere** ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati e, quindi, si prevede la possibilità per queste lavoratrici dipendenti di imprese private di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo l'intera retribuzione, la maturazione delle ferie e degli altri istituti connessi. Viene anche introdotto il diritto di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a richiesta della lavoratrice.



Bologna 21 marzo 2015: La verità illumina la Giustizia

“La verità illumina la giustizia”, questo lo slogan scelto per XX Giornata delle memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Libera per la XX edizione ha scelto l’Emilia Romagna, ha scelto Bologna.

La Giornata della Memoria e dell’Impegno ricorda tutte le vittime innocenti delle mafie. Circa 900 nomi di vittime innocenti delle mafie, semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell’ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali morti per mano delle mafie solo perché, con rigore e coerenza, hanno compiuto il loro dovere.

Oltre che le vittime innocenti delle mafie, quest’anno verranno ricordate, in accordo con le associazioni dei famigliari, le vittime della strage del 2 agosto della Stazione di Bologna e le vittime della strage di Ustica, per le quali ricorre il 35esimo anniversario. Ma nei giorni che precederanno la manifestazione del 21 marzo sempre a Bologna si ricorderanno le vittime del genocidio di Srebrenica, delle quali si celebrerà il 20 anniversario. Vittime innocenti delle mafie e vittime delle stragi, oltre che dal ricordo e dall’impegno di tutti, sono legate dalla domanda di verità e giustizia che si alza forte ogni anno da parte dei loro familiari. Ancora oggi, infatti, per il 70% delle vittime innocenti di mafie non è stata fatta verità e, quindi, giustizia. E lo stesso diritto alla verità è ancora oggi negato ai familiari di chi ha perso la vita nelle stragi.

In preparazione della Giornata saranno promossi in tutta Italia iniziative che rientreranno in un cartellone comune denominato “100 passi verso il 21 marzo” (Info www.memoriaeimpegno.it)

Differenze tra danno da mobbing e danno da demansionamento

Per distinguere con estrema precisione tra "danno da mobbing" e "danno da demansionamento", l'incipit ci viene dato con estrema chiarezza dal Consiglio di Stato il quale, con sentenza nr. 28 del 12.01.2015, individua i tratti differenziali delle due fattispecie.

Il danno da mobbing si verifica tutte le volte in cui è possibile accertare un intento persecutorio posto in essere dall'Amministrazione nei confronti del dipendente, ossia un disegno preordinato alla vessazione e alla prevaricazione verificabile da parte del Giudice amministrativo anche mediante poteri officiosi.

Nello specifico: "l'accertata esistenza di uno o più atti illegittimi adottati in danno di un lavoratore non permette di per se di affermare l'esistenza del mobbing se il dipendente non allega ulteriori elementi idonei a dimostrare l'esistenza effettiva dell'univoco disegno vessatorio in suo danno".

Il danno da demansionamento, o dequalificazione, non si sovrappone al danno da mobbing ma se ne distingue nettamente.

Tale danno, laddove comprovato in giudizio da dichiarazioni scritte di colleghi e/o altra documentazione a supporto, abilita il dipendente a proporre la domanda risarcitoria (e ad ottenerne l'accoglimento) in quanto ben può essere causa di danni morali e professionali indipendentemente dall'esistenza conclamata del mobbing.

Anzi: in tema di dequalificazione (la fattispecie può avere inizio con un'assegnazione a mansioni inferiori rispetto a quelle contrattualmente pattuite) il Giudice del merito può desumere l'esistenza del danno avente natura patrimoniale e non patrimoniale (l'onere di allegazione è sempre posto in capo al lavoratore) quantificandolo in via equitativa in base agli elementi di fatto inerenti la qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione.

Appare pertanto intuitivo che, in tutte le ipotesi nelle quali il dipendente percepisca l'esistenza di gravi ripercussioni mobizzanti a suo danno o, più semplicemente, la presenza di un mutamento in peius delle proprie mansioni, dovrà premurarsi di organizzare tutto quel compendio probatorio atto a dimostrare in giudizio l'esistenza dell'una o dell'altra condotta datoriale.

La sentenza del C. di S. è importante poiché resa su ricorso presentato proprio da un appartenente della Polizia di Stato.

Per quel che concerne la definizione del danno, si può prendere a riferimento anche una recentissima pronuncia della Cassazione sui criteri per accertare e quantificare il danno in tema "demansionamento" (sentenza n. 18965 del 09.09.2014). Il provvedimento ci aiuta a comprendere come accertare e quantificare il danno da dequalificazione.

Premesso che la Corte d'Appello aveva ritenuto accertato il demansionamento a seguito del trasferimento del ricorrente ad un ufficio ove si trovava gerarchicamente sottoposto ad altro collega e per di più svolgendo attività del tutto secondarie e marginali, confermando la determinazione equitativa del risarcimento del danno, la Suprema Corte mostra di condividere l'operato del Giudice di merito circa la liquidazione del danno in via equitativa, preoccupandosi solo di appurare l'assenza di arbitrio nel giudizio liquidatorio.

In sintesi: la Cassazione ritiene che domanda di risarcimento per mobbing incontrerà il favore del Magistrato nel momento in cui le ripetute e specifiche condotte vessatorie ed aggressive del datore di lavoro vengano accuratamente allegare e comprovate in causa, mentre la domanda di risarcimento per la dequalificazione sarà meritevole di accoglimento quando il dipendente dimostri puntualmente di essere stato adibito a mansioni residuali rispetto al grado rivestito e soprattutto alla professionalità.

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FUESI) anno 2014 – rilevazione e segnalazione dati per il successivo pagamento tramite cedolino unico NoiPA

La circolare n. 333-G/FUESI 2014/ AA.GG./64 del 6 marzo 2015 prevede che, come per gli scorsi anni, le rilevazioni preliminari alla ripartizione delle risorse finanziarie relative al fondo saranno avviate per le seguenti fattispecie di servizio rese dal personale della Polizia di Stato nell'anno 2014:

- 1) reperibilità;
- 2) cambio turno;
- 3) produttività collettiva;
- 4) servizi resi in alta montagna;
- 5) cambio turno forfettario reparti mobili.

I predetti dati dovranno essere segnalati al CENAPS entro i seguenti limiti massimi individuali:

- a) reperibilità, n. 52 turni annui;
- b) cambio turno, n. 42 annui;
- c) produttività collettiva n. 302 giorni di effettiva presenza.
- d) servizi resi in alta montagna n. 302
- e) cambio turno reparto mobile n. 12 ratei

Le segnalazioni in questione saranno riferite al personale che risulta attualmente in forza presso l'ufficio o reparto che procede alle segnalazioni medesime; per il personale trasferito si procederà sulla base dei dati comunicati dall'ufficio di provenienza dei dipendenti interessati.

Per le modalità di individuazione degli aventi titolo nonché di rilevazione delle fattispecie remunerabili si rinvia alla varie istruzioni diramate dall'Ufficio Relazioni Sindacali, con riferimento specifico alla circolare n. 557/RS/01/113/5895 del 19 febbraio 2013 avente ad oggetto "A.N.Q. cambio turno e reperibilità" e alla circolare n. 557/RS/01/126/2012 del 5 marzo 2013 avente ad oggetto chiarimenti sulla remunerazione sulla produttività collettiva I dati segnalati, una volta raccolti ed elaborati a cura del Cenaps, verranno trasferiti direttamente dal centro al Mef-Servizio NoiPA per essere pagati tramite cedolino unico, senza dar luogo alla creazione di elenchi e relative validazioni.

Pianeta formazione: offerte riservate agli iscritti SIULP



Sul nostro sito trovate le ultime offerte di Pianeta Formazione.

Un'offerta riguarda il recupero di anni scolastici finalizzato all'ottenimento di un diploma.

La seconda si riferisce, invece, ad un percorso formativo in "La storia e l'antropologia due fenomeni collegati".

Il percorso ha come obiettivo l'acquisizione di una cultura innovativa dell'analisi dei territori e di specifiche competenze nell'elaborazione delle informazioni. Tutto ciò sviluppando e potenziando al massimo le capacità analitiche di pensiero e di scrittura necessarie a produrre rapporti d'analisi destinati a decisori finali.

I vincitori di un concorso in Polizia sono tutti controinteressati formali e sostanziali se viene chiesto l'annullamento

C'è sempre il rischio che un ricorso al Tar possa essere dichiarato improcedibile. In una sentenza del Tar Lazio si affronta il caso di una richiesta di annullamento del decreto del Capo della Polizia con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2800 allievi di Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, ovvero in rafferma annuale.

La sempre interessante giurisprudenza del Tar Lazio sezione 1 bis (sentenza n. 4755/2014) ci illumina anche questa volta, chiarendo il seguente principio.

Il ricorrente ha contestato in toto la stessa indizione del concorso e in parte il bando, con riferimento alla clausola contenuta nell'art. 2, punto 4, che non gli ha comunque consentito di parteciparvi.

Dice il Tar che, ove il ricorso fosse accolto, l'intero concorso ne sarebbe travolto e, per l'effetto, tutti i soggetti risultati vincitori ne subirebbero una chiara lesione, perdendo la stessa qualità di vincitori.

Infatti, in caso di accoglimento del primo motivo, i posti messi a concorso sarebbero presi dalla graduatoria del precedente concorso nel quale il ricorrente figura come idoneo, mentre in caso di accoglimento del secondo motivo di censura, il bando sarebbe comunque annullato per la parte di interesse, relativamente alla clausola contenuta nell'art. 2, punto 4, con conseguente riapertura dei termini e possibilità di parteciparvi per quanti non hanno potuto farlo, per aver partecipato nel 2011 ad altro concorso indetto per le carriere iniziali di altre forze di polizia.

Tale stato di cose fa scaturire l'importantissima conseguenza che i vincitori del concorso censurato sono tutti controinteressati formali e sostanziali, vantando una posizione giuridicamente rilevante, in contrapposizione a quella fatta valere dal ricorrente, essendo agevolmente individuabili mediante la semplice visione della graduatoria; pertanto si sarebbe dovuta impugnare la graduatoria e tanto l'impugnativa di quest'ultima quanto quella del bando si sarebbero dovute notificare ad almeno uno dei soggetti risultati vincitori, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., secondo cui "qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso".

In realtà, la graduatoria non è stata impugnata e non è stato salvaguardato il contraddittorio, con la conseguenza che il ricorso è divenuto improcedibile.

U-BOT per ordine pubblico

Grazie all'opera incessante del Siulp e all'attenzione della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici sono in arrivo, per la relativa distribuzione, i primi 3.000 U-BOT per il servizio di ordine pubblico. Altrettanti arriveranno nei prossimi 2 mesi.

Analoga situazione di sblocco è prevista per le autovetture dei servizi di Polizia stradale su viabilità ordinaria. In questo ambito, entro maggio, non appena termineranno le operazioni di allestimento specifico per il settore in cui saranno impiegate, circa 200 autovetture verranno distribuite ai Compartimenti per le esigenze di tutti gli Uffici territoriali.

Valutazione del rischio stress lavoro-correlato nel personale che presta servizio nelle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Con circolare 559/A/1/755.M.9/2388 del 2 marzo 2015 il dipartimento della P.S. è intervenuto in argomento.

La valutazione del rischio stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro- prevista e disciplinata dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.nun. (recante "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro") - che la norma, come per tutti gli altri rischi, pone a carico del datore di lavoro, il quale la effettua avvalendosi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e coinvolgendo il medico competente.

La Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro - istituita dal predetto Decreto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - il 17/11/2010 ha approvato in proposito delle indicazioni metodologiche per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, diffuse il giorno successivo con circolare del predetto dicastero, pubblicata nella G.U. n. 304 del 30.12.2010. Dette indicazioni hanno costituito la base dell'attività del Gruppo di lavoro nominato dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con l'incarico di procedere alla individuazione, secondo criteri di omogeneità ed uniformità, delle procedure più idonee per la valutazione del rischio in argomento nel personale in servizio presso le strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, tenuto conto delle diverse attività afferenti ai compiti istituzionali svolti dai dipendenti.

Il Gruppo di lavoro ha elaborato le Linee Guida, che costituiscono la procedura operativa raccomandata per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato nello specifico ambito applicativo in oggetto e rappresentano un solido punto di riferimento per tutti i soggetti che - con le responsabilità ed i compiti propri di ciascuno, secondo quanto previsto dalla specifica normativa - si occupano di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nella consapevolezza della complessità della valutazione del rischio stress lavoro correlato - ancora oggetto di un vivace dibattito in ambito scientifico ed applicativo - presso la Direzione Centrale sarà costituito un Gruppo di Lavoro permanente sulla specifica materia, che potrà fungere da referente per la risoluzione di eventuali problematiche e per l'inoltro di quesiti relativi all'applicazione della procedura.

160 VFP4 – il corso inizia ad aprile

Come noto, per effetto dello scorrimento della graduatoria del concorso in polizia del 2013, 160 concorrenti si sono ritrovati ad essere incardinati nell'aliquota riservata ai VFP4, gli stessi verranno chiamati dall'Esercito il 9 aprile prossimo venturo e dovrebbero essere tutti destinati a Capua (CE) per il corso iniziale.

Siulp Pavia

Il Direttivo Provinciale di Pavia ha eletto come nuovo Segretario provinciale Mario Fusco.

Al neo eletto formuliamo gli auguri di un buono e proficuo lavoro ed un ringraziamento al Segretario dimissionario Claudio Larocca per il lavoro svolto.



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 - a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perché è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

 Numero Verde
800 754445

www.euroccs.it

L'unica società FINANZIARIA SIULP
 IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti Per Passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

